REGOLAMENTO (CEE) N. 488/85 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1° marzo—30 giugno 1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la seconda convenzione ACP—CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 scade il 28 febbraio 1985; che in attesa dell'entrata in vigore della terza convenzione ACP—CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, è opportuno applicare anticipatamente, a decorrere dal 1° marzo 1985, il protocollo n. 5 della nuova convenzione;

considerando che il protocollo n. 5 allegato alla terza convenzione ACP—CEE, prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati membri; che la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo ammonterebbe a 175 710 ettolitri di alcole puro;

considerando che, a causa delle particolarità sul mercato del rum, il periodo contingentale normale si estende sempre dal 1° luglio al 30 giugno; che è dunque opportuno aprire in un primo tempo un contingente tariffario per il periodo 1° marzo—30 giugno 1985 e di fissarne il volume pro rata temporis; che di conseguenza il volume del contingente tariffario per il periodo 1° marzo—30 giugno 1985 deve essere fissato a 58 570 ettolitri di alcole puro;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da detti paesi, alle percentuali seguenti:

Stati membri	1981	1982	1983
Benelux	3,9	5,0	5,1
Danimarca	1,4	1,7	1,6
Germania	26,6	25,7	24,4
Grecia	0,0	0,3	0,0
Francia	1,8	2,1	1,8
Irlanda	1,8	2,0	1,8
Italia	0,2	0,3	0,4
Regno Unito	64,3	62,9	64,9

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	4,78
Danimarca	1,59
Germania	26,77
Grecia	0,07
Francia	1,98
Irlanda	1,92
Italia	0,32
Regno Unito	62,57

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra il Regno Unito, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, sembra poter conciliare l'applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n. 5 con l'applicazione, senza interruzione, dell'esenzione tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del

mercato in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri; che occorre ripartire il contingente tariffario fra gli Stati membri in base ai più elevati quantitativi annui importati in ciascuno di essi durante gli ultimi tre anni, tenendo conto dei tassi di aumento summenzionati;

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l'applicazione del protocollo n. 5 a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra gli Stati membri;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione fra gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1º marzo e fino al 30 giugno 1985 il rum, l'arack e il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 58 570 ettolitri di alcole puro.

2. Entro i limiti della sua quota indicata all'articolo 2, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 439/81 [1].

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. La prima, pari a 36 645 ettolitri di alcole puro, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 21 925 ettolitri di alcole puro, è suddivisa tra gli altri Stati membri.

2. Le quote di ciascuno degli Stati membri, destinatari della seconda parte a norma del paragrafo 1 corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	2 800
Danimarca	930
Germania	15 704
Grecia	16
Francia	1 160
Irlanda	1 125
Italia	190

Articolo 3

1. Gli Stati membri amministrano le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari degli Stati ACP presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 siano limitate ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno del proprio consumo interno.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1470/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla seconda convenzione ACP—CEE [1] è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI

---

[1] GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 4.